

Oggetto: PRESA D'ATTO DEI LAVORI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN MERITO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che nella seduta del 27 febbraio 2020 il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 5 ha approvato il DUP relativo al 2019/2024 per la sezione strategica e al periodo 2020-2022 per la sezione operativa e con deliberazione n. 6 il Bilancio di previsione relativo al triennio 2020/2022 e gli altri allegati al bilancio;

PRESO ATTO che l'articolo 169 del Testo unico stabilisce che, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisce il Piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

RICORDATO che:

- a decorrere dal 2015 il Comune di Rubiera ha trasferito all'Unione Tresinaro Secchia la funzione di Nucleo di valutazione;
- dal 2011 è stata data applicazione alla nuova metodologia di misurazione e valutazione adottata dall'Ente in applicazione del D. Lgs. 150/2009 (Decreto Brunetta);

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 165 del 28 dicembre 2010 con la quale si approvava il "Regolamento in materia di valutazione e premialità del personale";
- la propria deliberazione n. 123 dell'8 novembre 2011, con la quale sono state approvate alcune modifiche al "Regolamento in materia di valutazione e premialità del personale" ed è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP);
- la propria deliberazione n. 181 del 29 dicembre 2012 con la quale sono state approvate altre modifiche al "Regolamento in materia di valutazione e premialità del personale" ed al Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP);

DATO ATTO che il CCNL 21 maggio 2018 ridisciplina compiutamente l'istituto delle posizioni organizzative e stabilisce che:

- *"Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art. 10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL"*(art. 13, comma 3);
sono oggetto di confronto sindacale *"i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa,"* e *"i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità"* (art. 5, comma 3, lettere d) ed e);

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 75 del 24 aprile 2019 con la quale è stato modificato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in adesione ai predetti criteri, in particolare per la parte relativa al conferimento e alla revoca degli incarichi;
- la propria deliberazione n. 76 del 24 aprile 2019 con la quale è stata approvata la "Metodologia di graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di posizione", dando mandato al Segretario generale di avviare il percorso per la nuova graduazione degli incarichi di direzione in attuazione delle disposizioni regolamentari e della suddetta metodologia;
- la propria deliberazione n. 91 del 14 maggio 2019 con la quale è stata approvata la proposta di graduazione delle posizioni organizzative, relative al 1°, 2°, 3° e 5° Settore, tralasciando il 4° Settore in quanto affidato al Dirigente dell'Area Servizi al territorio e attività produttive, disciplinato dal relativo incarico dirigenziale;
- la propria deliberazione n. 207 del 30 dicembre 2019 con la quale è stata completata la graduazione delle posizioni organizzative con la pesatura del 4° Settore Territorio e attività economiche e rivista la graduazione di tutte le P.O. alla luce del complessivo riassetto della struttura organizzativa, come definito con deliberazione di G.C. n.203 del 24 dicembre 2019;

RICORDATO che:

- con propria deliberazione n. 35 del 27 febbraio 2020 è stato approvato il PEG 2020/2022 nella sola sua parte finanziaria assegnandone le risorse ai Responsabili di settore/servizio e disciplinandone la gestione secondo precisi indirizzi e modalità;
- con propria deliberazione n. 62 del 5 maggio 2020 è stato approvato il Piano degli Obiettivi (PDO)/Piano della Performance ad integrazione del precedente PEG finanziario;

DATO ATTO che il Piano degli obiettivi è stato realizzato mediante un percorso condiviso con i Responsabili;

RICORDATO che:

- il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 all'art. 4 individua come prima fase del ciclo di gestione della performance la definizione ed assegnazione degli obiettivi, prevedendo in corso di esercizio un'attività di monitoraggio e di attivazione dei necessari interventi correttivi e al termine del ciclo la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico;
- l'art. 3 del vigente "Regolamento in materia di valutazione e premialità del personale" al comma 2 stabilisce che l'ultima fase del ciclo della performance è la "*rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, al vertice dell'Ente, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi*".

RICORDATO inoltre che con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 30 novembre 2016 è stata trasferita, con decorrenza 1° gennaio 2017, all'Unione Tresinaro Secchia la funzione della gestione del personale dipendente;

CONSIDERATO che al fine di procedere alla rendicontazione dell'attività svolta dai Responsabili/Dirigenti e dell'attività organizzativa dell'Ente è stato richiesto agli stessi di produrre il grado di realizzazione degli obiettivi al 31 dicembre 2020;

VISTE le schede con le quali, i singoli Dirigenti/Responsabili hanno formalizzato al Nucleo

di valutazione lo stato di attuazione degli obiettivi al 31 dicembre 2020 e la relativa performance organizzativa, assegnati con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 5 maggio 2020 e successivamente rimodulati con deliberazione n. 133 del 27 ottobre 2020, in atti e illustrati al Nucleo in data 03/05/2021;

VISTO il Verbale del Nucleo di valutazione del 3 maggio 2021 (in atti prot. n. 6346 del 13 maggio 2021) con la sintesi della valutazione di performance organizzativa e individuale, anno 2020, in atti;

RITENUTO di prendere atto della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali al 31.12.2020, come da schede predisposte dai dirigenti/responsabili, allegate al presente atto, che così possono essere riassunte:

- 1° Settore - Affari generali e istituzionali: obiettivi raggiunti
- 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni: obiettivi raggiunti
- 3° Settore – Lavori pubblici, Patrimonio e infrastrutture: obiettivi raggiunti
- 4° Settore – Territorio e attività economiche: obiettivi raggiunti
- 5° Settore – Istruzione, cultura, sport e politiche giovanili: obiettivi raggiunti

RICORDATO l'articolo 23, comma 3, del d.lgs. 75/2017, che dispone: “3. *Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile*”;

RICORDATO l'articolo 67, commi 3, 5 e 6, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, che stabilisce:

“3. *Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:*

...

*i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del **comma 5, lett. b).***

...

5. Gli enti possono destinare apposite risorse:

a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).

6. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse

tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3, lett. i) del presente articolo.”;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 65 del 12 maggio 2020 contenente indirizzi in merito alla risorse decentrate variabili per la contrattazione integrativa, nella quale:

- si stabiliva di *“stanziano, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera i) e comma 5, lettera b), del CCNL 21 maggio 2018 la somma di € 9,000,00, vincolata al raggiungimento degli obiettivi”* contenuti nel PDO – Piano della Performance;
- si indicava al Presidente della delegazione trattante: *“la destinazione delle risorse di cui all'articolo 67, comma 3, lettera i) e comma 5, lettera b), del CCNL 21 maggio 2018 al raggiungimento degli obiettivi di performance del 2019, se raggiunti almeno al 90%;*”

PRESO atto che la validazione da parte del Nucleo di valutazione rappresenta l'accertamento del raggiungimento degli obiettivi e la prima fase della valutazione annuale;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Segretario generale, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

PRESO atto dell'urgenza di provvedere in quanto necessario per procedere alla valutazione della performance dei Responsabili e loro collaboratori per l'anno 2020;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto della valutazione di performance organizzativa, anno 2020, come da verbale del Nucleo di Valutazione del 3 maggio 2021 (prot. n. 6346 del 13 maggio 2021 in atti);

2. di prendere altresì atto della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali al 31 dicembre 2020, come da schede predisposte dai dirigenti/responsabili e validate dal Nucleo di valutazione, allegate al presente atto e così riassunte:

- 1° Settore - Affari generali e istituzionali: obiettivi raggiunti;
- 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni: obiettivi raggiunti

- 3° Settore – Lavori pubblici, Patrimonio e infrastrutture: obiettivi raggiunti
- 4° Settore – Territorio e attività economiche: obiettivi raggiunti
- 5° Settore – Istruzione, cultura, sport e politiche giovanili: obiettivi raggiunti

3. di dare atto che, a seguito del raggiungimento degli obiettivi nelle percentuali sopra indicate, (almeno il 90%,) le somme stanziare ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera i) e comma 5, lettera b), del CCNL 21 maggio 2018 possono essere erogate;

4. di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili interessati e al nucleo tecnico di valutazione;

5. di dare atto che al termine della procedura di valutazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Internet dell'ente verranno pubblicati i risultati conseguiti.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Caterina Amorini, Segretario Generale;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso;